



***REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA
DELL'ALBO UNICO METROPOLITANO DELLE
ASSOCIAZIONI***

Approvato con delibera di Consiglio Metropolitanò n. 9 del 20/03/2018

Sommario

Sommario.....	2
Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Istituzione dell'Albo Unico Metropolitan.....	3
Art.3. - Articolazioni dell'Albo Unico in sezioni.....	3
Art. 4. - Requisiti per l'iscrizione all' Albo Unico.....	3
Art. 5. - Modalità di iscrizione.....	4
Art. 6 - Iscrizione.....	5
Art. 7 - Revisione periodica dell'Albo Unico Metropolitan.....	5
Art. 8 - Cancellazione dall'Albo Unico Metropolitan.....	6
Art. 9 - Pubblicità dell'Albo Unico Metropolitan.....	6
Art. 10 - Disposizioni finali.....	6

Art. 1 - Finalità

1. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, in conformità al proprio Statuto e alla normativa nazionale vigente, riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione.
2. La Città Metropolitana di Reggio Calabria favorisce l'attività delle differenti forme associative, che spontaneamente nascono ed operano nel territorio metropolitano, nel rispetto reciproco di autonomia.

Art. 2 - Istituzione dell'Albo Unico Metropolitano

1. È istituito pertanto, l'Albo Unico Metropolitano delle Associazioni, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo all'art. 3, che abbiano sede nel territorio Metropolitano.
2. L'Albo Unico è istituito in piena autonomia rispetto al registro unico nazionale del Terzo settore istituito con il D. Lgs. n° 117/2017 e non disciplina le organizzazioni di volontariato (c.d. ODV), escluse dal presente regolamento.
3. L'Albo Unico e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione Metropolitana e libere associazioni per favorire la partecipazione nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
4. Possono chiedere l'iscrizione ad una o più sezioni dell'Albo Unico, le Associazioni che nelle finalità del loro statuto prevedono il perseguimento di una o più attività in cui è articolato l'Albo stesso, hanno sede nel territorio Metropolitano e sono in possesso o meno di personalità giuridica. Nello specifico, esse possono essere riconducibili ad associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro.
5. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per potere accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo Unico Metropolitano delle Associazioni.

Art.3. - Articolazioni dell'Albo Unico in sezioni

1. L'Albo Unico è articolato nelle seguenti sezioni:
 - *Civile*: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - *Culturale*: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico;
 - *Turistica e Ricreativa*: attività ricreativa, promozione turistica;
 - *Sportiva*: attività, promozione ed animazione sportiva;
 - *Tutela ambientale*: valorizzazione del patrimonio naturalistico;
 - *Immigrazione, politiche comunitarie*: politiche a favore della integrazione di cittadini comunitari ed extracomunitari, politiche a favore dell'accoglienza dei rifugiati e dei profughi;
 - *Infanzia, minori e giovani*: politiche a tutela degli infanti, dei minori e dei giovani del territorio metropolitano.
2. Le Associazioni, all'atto dell'iscrizione, devono individuare la sezione tematica in cui chiedono di essere iscritte.

Art. 4. - Requisiti per l'iscrizione all'Albo Unico

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Unico Metropolitano di cui all'art. 2, tutte le associazioni e le organizzazioni regolarmente costituite, in conformità alle normative vigenti in

materia, in possesso alla data di presentazione della domande dei seguenti requisiti:

- a) attività associativa svolta nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Reggio Calabria da almeno 6 mesi;
 - b) costituzione dell'Associazione da almeno 6 mesi;
 - c) numero di soci o aderenti non inferiore alle 7 unità;
 - d) esplicita previsione, all'interno dello statuto, dell'atto costitutivo o dell'accordo istitutivo, delle seguenti indicazioni:
 - finalità dell'organismo associativo;
 - assenza di fini di lucro;
 - gratuità delle cariche associative;
 - e) essere in possesso di codice fiscale e/o partita I.V.A. ed essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla Legge.
2. Le associazioni che chiedano l'iscrizione alla sezione *Sportiva* dovranno, altresì, possedere oggetto sociale e denominazione con apposta la dicitura "dilettantistica".
3. Non possono essere iscritti all'Albo Unico i partiti politici, i movimenti politici e le organizzazioni di tipo politico, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.

Art. 5. - Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione ad una o più sezioni dell'Albo Unico Metropolitan delle Associazioni è presentata alla Città Metropolitana, redatta, ai sensi del DPR 445/2000, su apposito modulo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo dichiarando:

- la denominazione ovvero la ragione sociale e l'eventuale sigla dell'Associazione;
- la sede legale;
- il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in corso di validità;
- l'oggetto e la finalità dell'Associazione;
- la data di costituzione;
- la data di inizio dell'attività nel territorio Metropolitan;
- l'assenza di condanne e/o di procedimenti penali pendenti a carico del legale rappresentante e/o degli amministratori per i casi riportati ai punti a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 10 del D.Lgs. N°235/2012 e ss.mm.ii., sino, per coloro i quali abbiano riportato condanna, alla sentenza di riabilitazione pronunciata ai sensi degli art. 178 e seguenti del codice penale ovvero al decorso del termine di cui al secondo comma dell'art. 445 c.p.p., nonché l'assenza di provvedimenti di carattere etico dagli albi professionali di appartenenza;
- di non essere destinatari di misure di prevenzione da parte della autorità giudiziaria applicata, in quanto sussistenti taluni dei presupposti di cui all'art.4, comma 1 della Legge 17 ottobre 2017 n. 161 che ha modificato il c.d. Codice Antimafia di cui al D. lgs. n. 159 del 2011, con provvedimento definitivo e sino all'intervenuta estinzione per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'art. 70 della medesima legge;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 e, nel caso di associazione sportiva dilettantistica anche del comma 2, del presente Regolamento;
- l'attività prevalente per la quale l'associazione richiede l'iscrizione all'Albo Unico Metropolitan;
- numero di soggetti coinvolti nelle attività/manifestazioni organizzate;
- un indirizzo p.e.c. verso il quale poter effettuare le comunicazioni e notificazioni.

2. Alla domanda devono essere allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto regolarmente registrati e vigenti;
- b) dettagliata relazione dell'attività svolta nell'anno precedente e dell'attività programmata per

- l'anno in corso, sottoscritte dal legale rappresentante;
- c) bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico.
3. Le associazioni che chiedono l'iscrizione alla Sezione *Sportiva* dovranno, altresì, produrre:
- relazione sull'attività svolta l'anno precedente vistata dalla Federazione o ente di promozione sportiva di riferimento;
 - certificato di iscrizione al CONI in corso di validità.
4. Nel caso di fusione/aggregazione tra diverse associazioni già iscritte all'Albo Unico Metropolitano, ai fini dell'iscrizione della stessa all'Albo medesimo, in merito ai requisiti di cui all'art 4, comma 1, lettere a) e b), potranno essere considerati i requisiti riguardanti le singole associazioni che compongono l'aggregazione. Tale nuova unione comporta la cancellazione delle singole associazioni dall'Albo Unico.

Art. 6 - Iscrizione

1. L'iscrizione all'Albo Unico Metropolitano delle Associazioni dovrà essere presentata utilizzando le seguenti modalità:

- a mezzo p.e.c. all'indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it;
- in plico raccomandato a/r indirizzato all'Ufficio Protocollo della Città Metropolitana, Palazzo Alvaro, Piazza Italia, Reggio Calabria 89125;

Il Dirigente del Settore competente con propria determinazione, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti, provvede accogliendo o meno l'istanza e disponendo l'iscrizione.

2. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.

3. Il provvedimento finale, di iscrizione o di esclusione dall'Albo Unico, debitamente motivato, verrà comunicato dal Dirigente competente all'indirizzo p.e.c. indicato nella domanda di iscrizione, al legale rappresentante dell'organismo richiedente.

4. Contro l'esclusione dall'Albo Unico è possibile presentare ricorso in autotutela al medesimo Dirigente entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Art. 7 - Revisione periodica dell'Albo Unico Metropolitano

1. Le Associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'Albo Unico, devono, con cadenza triennale, autocertificare la conferma o l'aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione, compilando e presentando alla Città Metropolitana, entro il 30 settembre, il modulo appositamente predisposto.

2. La Sezione *Sportiva* è soggetta a revisione annuale previa presentazione del certificato di conferma dell'affiliazione al Coni o ente di promozione sportiva da trasmettere alla Città Metropolitana entro il 30 settembre di ogni anno.

3. Nel caso di inadempimento, il Dirigente del Settore competente per la tenuta dell'Albo Unico invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio.

4. Il Dirigente del Settore competente per la tenuta dell'Albo Unico provvede d'ufficio, con cadenza triennale, alla revisione dell'Albo stesso, ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione.

5. Gli organismi iscritti dovranno inviare entro il 30 settembre, con cadenza almeno triennale, una relazione sottoscritta dal legale rappresentate che attesti sotto la propria responsabilità la realizzazione di almeno due iniziative all'anno attinenti allo scopo sociale con la descrizione delle stesse.

6. Gli organismi associativi iscritti, comunque, hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio competente ogni eventuale variazione dello statuto, dei componenti dell'organo direttivo ed in generale della documentazione allegata alla domanda di iscrizione, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta variazione, pena la cancellazione dall'Albo Unico.

Art. 8 - Cancellazione dall'Albo Unico Metropolitan

1. La cancellazione dall'Albo Unico può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell'Associazione.

2. La cancellazione dall'Albo Unico può altresì essere disposta d'ufficio, con determinazione del Dirigente del Settore competente, nei seguenti casi:

- a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.

3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all'Associazione interessata.

4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo Unico trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 9 - Pubblicità dell'Albo Unico Metropolitan

1. La Città Metropolitana dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.

2. L'Albo Unico Metropolitan delle Associazioni, che resta depositato in permanenza presso il Settore competente, può essere consultato da chiunque, secondo le norme vigenti per l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento e gli Albi di Associazioni già esistenti confluiscono nelle sezioni dell'Albo Unico istituito con il presente Regolamento, ad eccezione dell'Albo delle organizzazioni di volontariato.

3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.